

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **23/2024**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 12 APR. 2024



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 APR. 2024 al 27 APR. 2024;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 12 APR. 2024



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 12 APR. 2024



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Luisella Coatti)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DEGLI INCOMBENTI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE NEL CASO DI SENTENZA DI RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO DI CITTADINI STRANIERI DI CEPPINO ITALIANO.

L'anno duemilaventiquattro, addì **SEI** del mese di **APRILE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DEGLI INCOMBENTI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE NEL CASO DI SENTENZA DI RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO DI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 91/1992 in materia di acquisto, riacquisto, rinuncia e perdita della cittadinanza italiana, che richiama, a seconda delle tipologie di acquisto, la competenza ora della Presidenza della Repubblica, ovvero del Ministero dell'Interno, del Prefetto e in alcuni ipotesi del medesimo Sindaco;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991 che disciplina la differente ipotesi di riconoscimento ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che hanno mantenuto anche il nostro status, per derivazione paterna/materna in base ai principi di "iure sanguinis";

DATO ATTO che tale procedimento è nella competenza del Consolato italiano per i cittadini stranieri residenti all'estero o del Sindaco del Comune di residenza;

VISTA la Legge in data 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo ad oggi vigente con particolare riguardo all'art. 2 commi 2 e 4, e all'art.29 ai sensi dei quali, fra l'altro:

- prevede in trenta giorni il termine di conclusione dei procedimenti per i quali non sia previsto un diverso termine da norme di legge o provvedimenti di competenza delle amministrazioni statali;
- le amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali possono stabilire termini anche superiori a 90 giorni se indispensabili, tenuto conto della sostenibilità, dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;
- i termini superiori a 90 giorni non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione;
- le disposizioni concernenti gli obblighi di conclusione dei procedimenti nei termini prefissati attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti i livelli essenziali delle prestazioni ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

VISTO l'art. 16 comma 7 del DPR 572/1993 Regolamento attuativo della legge sulla cittadinanza italiana, Legge 91/1992 che stabilisce il termine massimo di 120 gg per gli accertamenti dell'ufficiale di stato civile in merito alle dichiarazioni di acquisto, riacquisto, rinuncia alla cittadinanza italiana

CONSIDERATO che il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano di competenza del Comune è particolarmente complesso, questa Giunta Comunale con proprio atto n. 22 del 06.04.2024, ha definito, in via analogica al punto precedente, il termine di conclusione del procedimento volto al riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano di cittadini stranieri di ceppo italiano, di cui alla circolare K28/1991, in 120 (centoventi) giorni decorrenti ai sensi di legge dalla ricezione della relativa istanza, fatti salvi i periodi di interruzione e/o sospensione nei casi previsti dalla legge;

VEIRIFICATO che il fenomeno del riconoscimento dalla cittadinanza italiana è in costante crescita, non solo con le istanze in via amministrativa avanzate ai nostri consolati all'estero, o rivolte agli ufficiali di stato civile da coloro che hanno stabilito la residenza in Italia, ma ora soprattutto con le istanze in via giudiziaria che culminano con l'emissione, dopo la riforma Cartabia, da parte del Tribunale ordinario, nel circondario dove si trova l'atto di nascita dell'avo italiano a suo tempo emigrato all'estero, di ordinanza / sentenza che riconosce il possesso della cittadinanza italiana a diversi nominativi;

ATTESO che:

- ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana e, dunque, il passaporto italiano, consente una serie di possibilità neanche immaginabili con il passaporto argentino o brasiliano: Proprio per questo, si tratta di un fenomeno inarrestabile, destinato ad aumentare in maniera esponenziale, oltretutto già segnalato anche da illustri studiosi;
- le ordinanze del Tribunale di Roma (prima, ed ora del Tribunale del circondario) hanno origine dal fatto che i consolati italiani all'estero non riescono ad evadere le richieste presentate dai cittadini colà residenti, tanto che i tempi di risposta preventivati sono di diversi anni, anche una decina e oltre tale mancanza di termini provoca il ricorso al Tribunale in Italia, al quale si rivolge l'interessato, senza muoversi dall'estero, tramite una formale procura ad un legale;

CONSIDERATO che gli adempimenti indicati come ordine dall'Organo giurisdizionale all'ufficiale di stato civile competente sono di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazione di legge nei registri dello stato civile, e che tali incombenze dovrebbero essere eseguiti, per qualsiasi persona che venga riconosciuta cittadina italiana, con provvedimento giurisdizionale entro 30 giorni dal ricevimento (art. 2 Legge 241/1990);

CONSIDERATA, altresì, la rilevanza dell'interesse pubblico sotteso ai procedimenti di cittadinanza come desumibile, fra l'altro, dalle previsioni normative in materia di definizione dei termini di procedimento da parte delle Amministrazioni dello Stato;

DATO ATTO che è notorio che questi procedimenti sono statisticamente in aumento, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati; e senza doversi trasferire in Italia;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare un termine per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana armonico con quello definito con deliberazione G.C. n. 22 del 06.04.2024 tenuto conto della complessità del procedimento e delle esigenze di sostenibilità organizzativa dell'Ente e della particolare natura degli interessi pubblici coinvolti per le ragioni sopra riportate;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI, altresì, i seguenti atti normativi e prassi ministeriale di riferimento:

- Legge 5 febbraio 1992, n.91 e s.m.i.;
- DPR 12 ottobre 1993, n.572 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
- Circolare Ministero dell'Interno K.28.1 dell'08/04/1991;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 s.m.i. con particolare riguardo agli articoli 48 e 107;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale della presente;
2. DI DEFINIRE il termine di conclusione del procedimento per tutti gli incombenze conseguenti al riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano di cittadini stranieri di ceppo italiano a seguito di sentenza / ordinanza del Tribunale, in 120 (centoventi) giorni decorrenti ai sensi di legge dalla ricezione della relativa sentenza / ordinanza, fatti salvi i periodi di interruzione e/o sospensione nei casi previsti dalla legge;
3. DI DISPORRE l'aggiornamento del termine del procedimento di cui trattasi secondo le previsioni dell'art.2 e seguenti della L.241/1990 e s.m.i. e D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento: alla Prefettura ed ai competenti Uffici comunali;
5. DI COMUNICARE, altresì, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Onofrio Caforio – Responsabile del servizio Amministrativo e Demografico appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 – 1° comma – e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

VIONE, 06.04.2024

Il Resp. del Servizio Amministrativo e Demografico
F.TO Onofrio Caforio

